



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 491357

F +39 0461 497287

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e
Formative Provinciali

Ai Coordinatori Pedagogici

Al Servizio Attività Educativa per l'Infanzia

LORO SEDI

e, p.c. Al Servizio per il personale

- Ufficio previdenza e stipendi
- Ufficio previdenza e stipendi del personale docente della scuola

Alle OO.SS.

LORO SEDI

All' Albo Internet

S166/2021/4.6.2/ AD-MS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Indicazioni relative alla disciplina prevista dal D.L. n. 30 d.d. 13 marzo 2021 in materia di interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori.

Gentili,

al fine di contrastare la diffusione della pandemia sono state previste ulteriori misure di contenimento. Il Decreto Legge n. 30 d.d. 13 marzo 2021 prevede, oltre all'adozione di misure di contrasto più stringenti rispetto a quelle fino ad oggi in vigore, anche il potenziamento degli interventi di sostegno a favore dei lavoratori che non hanno accesso al telelavoro o le cui mansioni non sono telelavorabili.

L'art. 2 del D.L. oggetto di esame, reca disposizioni specifiche circa le tipologie e le modalità di fruizione dei congedi per genitori lavoratori dipendenti, finalizzati a supportare le famiglie per tutta la durata della didattica a distanza, dell'infezione da Sars Covid-19 o della quarantena del figlio.

Di seguito si esplicano in dettaglio e in forma schematica le fattispecie previste per tutto il personale della scuola:

1. nei casi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere resa in modalità agile e qualora il figlio sia minore di anni quattordici**, è prevista la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro e di percepire in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I medesimi benefici sono previsti anche per i genitori di figli in condizione di grave invalidità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 qualora iscritti a scuole per le quali sia stata sospesa la didattica in presenza o siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
2. i genitori possono richiedere la conversione nel "congedo Covid" di cui al precedente punto dei periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1 gennaio 2021 in occasione della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS Covid 19 o della quarantena del figlio. Per i periodi convertiti verrà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione e gli stessi non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. nel caso di **figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, la norma prevede in capo al genitore lavoratore dipendente, la facoltà di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza dovuta a quarantena o infezione Covid del figlio, **SENZA** diritto alla corresponsione della retribuzione o indennità e **SENZA** riconoscimento della contribuzione figurativa. Permane il prerequisite che la prestazione lavorativa non possa essere telelavorabile, il divieto di licenziamento e il conseguente diritto per il lavoratore alla conservazione del posto.

Si sottolinea che l'esercizio delle prerogative sopra illustrate sarà possibile fino al 30 giugno 2021 ed è subordinato al fatto che l'altro genitore non stia godendo di analoghe agevolazioni, non sia disoccupato o sospeso dal lavoro e non benefici del bonus baby-sitter.

Sotto il profilo operativo si rammenta che il genitore lavoratore è tenuto a chiedere i congedi ora illustrati al proprio Dirigente, compilando il modello allegato alla presente corredato di idonea certificazione relativa all'infezione conclamata o alla quarantena.

Gli ordinari periodi di sospensione dell'attività didattica non sono considerabili come "periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza" ai fini della concessione del "congedo Covid".

Restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti:

- per il *personale ATA e Infanzia e I.F.P.*: sig.ra Valentina Bazzanella tel. 0461/491365 e sig.ra Annalisa Raffaelli tel. 0461/491450;
- per il *personale docente*: sig.ra Luciana Andreozzi tel. 0461/491451 sig. Franco Blasiol tel. 0461/491358.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).